

Il contributo cooperativo in base all'anno costitutivo

Per le cooperative iscritte nel registro delle imprese nel primo anno del biennio (anno dispari) per il calcolo del contributo occorre prendere in considerazione i soli parametri conosciuti alla data di costituzione. Ovvero, il numero dei soci, il capitale sociale sottoscritto alla data di costituzione e il fatturato. Il valore più alto determina la fascia contributiva. Nel portale del Mise dedicato alle cooperative, tali dati devono essere inseriti nell'elenco dei C17, in una riga di colore rosso che riporta l'anno antecedente la costituzione della cooperativa. Ogni due anni il ministero dello sviluppo economico emana un decreto che stabilisce i parametri relativi alle varie fasce contributive, unitamente all'importo dovuto per ogni fascia. Queste le risposte fornite dal ministero dello sviluppo economico in materia di cooperativa. Per fatturato si intende il valore della produzione, che equivale al totale lettera a) dell'art. 2425 del c.c. Per le cooperative edilizie dal 2013 il fatturato si determina prendendo come riferimento il maggior valore tra l'importo risultante dalla somma degli incrementi dell'immobile rilevati nelle voci BII e CI dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.) e il valore della produzione di cui al totale lettera a) dell'art. 2425 del c.c. La cooperativa inattiva deve pagare il contributo di revisione, a meno che la cooperativa non sia cancellata dal registro delle imprese, cancellata con scioglimento d'ufficio per atto dell'autorità (con o senza nomina del liquidatore) e con procedura concorsuale (liquidazione coatta o fallimento). Il 3% sugli utili va versato entro il 30 ottobre dell'anno successivo a quello in cui si è determinato l'utile d'esercizio. Il codice di riferimento è il 3012 e l'anno di riferimento da scrivere nel modello F24 è quello in cui è stato conseguito l'utile.

Cinzia De Stefanis